

N. 3828-2648-2897-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

presentata alla Presidenza il 21 giugno 2016

(Relatore per la maggioranza: **BOCCIA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3828, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCIA, PALESE, MARCHI, MARCON, LIBRANDI, ALBERTO GIORGETTI, TANCREDI, DI GIOIA, TABACCI, LUCIANO AGOSTINI, AMATO, BARUFFI, CAMANI, CARLONI, CASTRICONE, CENNI, D'INCECCO, D'OTTAVIO, FANUCCI, FAUTTILLI, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA, FRAGOMELI, FREGOLENT, GIULIETTI, GUERRA, IORI, LOCATELLI, MARTELLA, MASSA, MELILLA, MELILLI, MONGIELLO, MONTRONI, FITZGERALD NISSOLI, PINNA, ROMANINI, SCHIRÒ, SENALDI, TARANTO, VICO, CIRACÌ, PETRINI, VENITTELLI, SANI, PRESTIGIACOMO, BECATTINI, SERENI

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

Presentata il 12 maggio 2016

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE**n. 2648**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCIA, CASTELLI, CORSARO, FAUTTILLI, GUIDESI, LIBRANDI, MARCHI, MARCON, PALESE, TABACCI, TANCREDI, ALBANELLA, AMATO, LUCIANO AGOSTINI, BENI, BLAŽINA, BORGHESE, BOSSA, CAPODICASA, CAPONE, CAPUA, CARLONI, CASATI, CIRACÌ, COPPOLA, DE MITA, DELLAI, FITZGERALD NISSOLI, CINZIA MARIA FONTANA, FOSSATI, GASPARINI, GHIZZONI, GIACOBBE, GIULIETTI, GIUSEPPE GUERINI, IACONO, IORI, LAFFRANCO, LODOLINI, MARCHETTI, MARTELLA, MELILLA, MERLO, MISIANI, MONGIELLO, MONTRONI, NARDUOLO, NICOLETTI, OCCHIUTO, PATRIARCA, ROCCHI, ROMANINI, SBROLLINI, VALIANTE

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi

Presentata il 26 settembre 2014

n. 2897, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARCON, BOCCIA, CARIELLO, PALESE, DELLAI, GIANCARLO GIORGETTI, TANCREDI, SERENI, LIBRANDI, PANNARALE, FASSINA, AIRAUDO, REALACCI, DE MITA, ZACCAGNINI, DAGA, PELLEGRINO, SALTAMARTINI, ZARATTI, ALBINI, AMODDIO, ANTEZZA, ARLOTTI, CARLONI, CARRA, CASTRICONE, CENNI, CIRACÌ, COSTANTINO, D'OTTAVIO, FAUTTILLI, FITZGERALD NISSOLI, GINOBLE, GRECO, GRIBAUDO, KRONBICHLER, LAFORGIA, LOCATELLI, LODOLINI, MAESTRI, MAZZOLI, MIOTTO, OCCHIUTO, PAGLIA, PASTORELLI, RIBAUDO, ROMANINI, SBERNA, TERROSI, ZANIN, QUARTAPELLE PROCOPIO, SCOTTO, GIANCARLO GIORDANO, BENI, PINNA

Disposizioni per l'utilizzazione degli indicatori di benessere nelle politiche pubbliche

Presentata il 19 febbraio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ricordo preliminarmente come la proposta di legge in esame si innesti in un più ampio processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (in quanto da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste « il contenuto della legge di bilancio », come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.

È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l'appunto, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà ora assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n.196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio « non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ».

Con la mancata riproposizione di tale norma del nuovo testo dell'articolo 81 introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti — la legge di bilancio e la legge di stabilità — ad uno schema radicalmente

diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, costituito dalla legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.

In tal senso si esprime l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, il cui primo comma prevede che il disegno di legge di bilancio rechi « disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria », nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente.

L'implementazione di questi contenuti — nonché delle altre disposizioni recate dall'articolo — nella disciplina contabile ordinaria viene demandata dallo stesso articolo 15 ad apposita legge dello Stato, con la quale si dovranno conseguentemente apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica: ciò in quanto la legge n. 196 del 2009 sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, riflette ancora un impianto di base che risale ad un'epoca anteriore — quanto al riferimento costituzionale — all'introduzione delle nuove regole di bilancio ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012.

L'adeguamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 al nuovo quadro ordinamentale costituisce pertanto l'oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. L'integrazione persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e

delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Ma non si tratta solo di adeguamento delle regole vigenti alle novità sopravvenute: la proposta di legge risponde certamente al compito di completamento normativo affidato dalla legge «rinforzata» n. 243 del 2012 alla legge ordinaria, ma ha l'ambizione di fare anche molto di più. In primo luogo perché è una decisione legislativa che non sta viaggiando da sola all'interno del quadro di contabilità, ma si aggiunge organicamente all'importante ridisegno di una parte della legge n.196 ora effettuato con l'attuazione delle due deleghe – l'una sulla riforma della struttura del bilancio e l'altra sul potenziamento della funzione del bilancio di cassa – recate rispettivamente dagli articoli 40 e 42 della legge di contabilità. Ridisegno nel corso degli anni via via posticipato ma ora finalmente realizzato, dopo un intenso lavoro svolto dalle Commissioni bilancio delle due Camere, con i due decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 12 maggio 2016.

In secondo luogo perché a questa proposta si affianca il lavoro nel frattempo avviato presso la Commissione bilancio del Senato sull'altro importante disegno di legge – di iniziativa governativa – di modifica della stessa legge n. 243 del 2012, incentrato in particolare sulle regole di bilancio ivi previste per le regioni e gli enti locali. Pur avendo contenuti diversi, le due iniziative, l'una parlamentare e l'altra governativa, hanno tra esse evidenti elementi comuni e di raccordo, venendo per tale motivo essere state ricomprese unitariamente in una specifica indagine conoscitiva condotta nel mese di maggio.

La proposta di legge in esame va pertanto più correttamente inquadrata in un intervento del legislatore volto non già al solo aggiornamento, ma anche ad una più ampia ed ambiziosa manutenzione delle regole contabili, che investe contemporaneamente – e su differenti livelli normativi: la legislazione delegata, la legislazione ordinaria, una fonte a procedura di ap-

provazione rafforzata – il bilancio, i presidi e le procedure della manovra di finanza pubblica, il rapporto tra le regole europee e le modalità della costruzione del bilancio e della programmazione finanziaria e, non da ultimo, la declinazione dell'attuale struttura del bilancio in un più efficace strumento di gestione della *governance* economica. Una *governance* che continua a dover percorrere lo stretto sentiero che coniuga il consolidamento finanziario con lo sforzo fiscale per la crescita e che, anche per questo motivo, necessita di una attenzione continua da parte del legislatore.

La proposta di legge al nostro esame cerca di cogliere questa molteplicità di esigenze, con un testo che già andava in questa direzione e che si è poi confermato ed arricchito di contenuti a seguito del lavoro svolto in Commissione.

Il primo importante contenuto della proposta di legge attiene, all'articolo 1, al cambiamento dei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare viene posposto al 27 settembre (30 settembre nel testo iniziale, poi modificato in Commissione), rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, e viene altresì introdotto il termine del 20 ottobre (ora 15 ottobre) per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio. Si interviene inoltre sul Documento programmatico di bilancio (DPB), disponendo che nello stesso termine (15 ottobre) ora previsto per la presentazione del Documento alle istituzioni europee, esso venga presentato anche alle Camere, colmandosi in tal modo una lacuna dell'ordinamento, che non prevede al momento tale trasmissione al Parlamento.

Con riguardo al DEF ed alla Nota di aggiornamento si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo program-

matico debba presentare alla Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una apposita relazione. In tal caso si prevede – mediante due disposizioni già previste nel testo iniziale della proposta di legge, poi modificate durante l'esame in Commissione che qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verificino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 suddetto, la relazione di cui al comma 3 dell'articolo medesimo possa essere presentata alle Camere come annesso al DEF (comma 5, lettera *d*). Qualora, invece, i suddetti eventi eccezionali si presentino nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento, si prevede, (comma 6, lettera *d*), che la relazione medesima possa essere presentata alle Camere come annesso alla Nota. La finalità delle due modifiche è finalizzata a non vincolare temporalmente alla presentazione del DEF e della Nota di aggiornamento al DEF la possibilità assumere eventuali misure necessarie a fronteggiare gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Sempre con riguardo al DEF, inoltre, si interviene sul contenuto della seconda sezione dello stesso (Analisi e tendenze della finanza pubblica), laddove si dispone che questa debba anche recare, almeno per il triennio successivo, le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa (con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità), nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. A tale contenuto viene ora aggiunto, con modifica introdotta in sede referente (lettera *c-bis*) del comma 5) che le informazioni in questione debbano concernere anche l'ammontare della spesa per interessi nel bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati.

Sui contenuti del DEF interviene poi, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-*bis* e 10-*ter*) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale e modificati durante l'esame in Commissione, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento

quelli riferiti al BES (benessere equo e sostenibile).

In particolare si dispone che in apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT medesimo, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e dei contenuti del PNR (Programma nazionale di riforma), previsti nel DEF (comma 10-*bis*). Si segnala che il suddetto Comitato viene istituito e disciplinato dall'articolo 13 della proposta di legge in esame, aggiunto nel corso dell'esame.

Si prevede inoltre (comma 10-*ter*), che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

Una ulteriore modifica recata dall'articolo 1 attiene all'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, già previsto nella legge di contabilità ma nel quale nella proposta di legge si è precisato che l'accesso in questione abbia anche altresì la finalità di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento. Nel corso dell'esame in Commissione si è specificato che i software utilizzati ai fini della pubblicazione della legge di bilancio e di quelle di assestamento e rendiconto (nonché dei corrispondenti disegni di legge), siano in formato aperto e riutilizzabile di sensi della disciplina del Codice dell'amministrazione digitale.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato infine inserito nell'articolo in esame un intervento sui commi 4 ed 8 dell'articolo 14 della legge di contabilità in materia di monitoraggio dei conti pubblici. In particolare con tale intervento si modifi-

cano, semplificandone i contenuti informativi, la vigente disciplina della Relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche recata dal comma 4 del suddetto articolo, prevedendo che entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre la Ragioneria generale dello Stato presenti alle Camere una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, riferita rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione presentata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche. Rispetto agli attuali contenuti vengono eliminati l'aggiornamento delle stime secondo l'articolazione per sottosettori, le indicazioni sulla consistenza del debito pubblico e quelle sulla consistenza e sullo smaltimento dei residui. Quanto al comma 8 del suddetto articolo 14, in materia di codificazione dei dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti che vanno trasmessi quotidianamente alla banca dati SIOPE, dalle amministrazioni pubbliche tramite i propri tesoreri, si inseriscono alcune modifiche ai fini di un miglior coordinamento con la nuova disciplina dell'armonizzazione contabile (di cui ai decreti legislativi n. 91 e n. 118 del 2011).

L'elemento centrale della nuova disciplina è costituito, com'è noto dalla nuova legge di bilancio, che nell'articolo 2 viene articolata in due sezioni la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di

bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine essa espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare. Un importante elemento che connota la nuova legge di bilancio rispetto a quanto prevede la legge n. 196 del 2009, è costituito dalla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che si prevede debba contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. Il riferimento a quest'ultima (vale dire la ex legge di bilancio) ha la finalità di consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento. Tale indicazione di coerenza va messa in relazione sia con la previsione, contenuta nella nuova disciplina della legge di bilancio, in cui si dispone che le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese incompatibili con gli obiettivi programmatici fissati nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, sia con il fatto che la soppressione della legge di stabilità (articolo 11 della legge n. 196) ha determinato anche l'eliminazione del riferimento alla copertura finanziaria della legge di stabilità medesima (disciplinato al comma 6 del citato articolo 11), posto che per la legge

di bilancio non è previsto un autonomo prospetto di copertura.

Sul punto va ricordato che la legge n. 243 del 2012 non prevede esplicitamente una disposizione per la copertura della legge di bilancio. L'articolo 14 della legge, infatti, regola solo il principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato che viene assicurato in corrispondenza di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Dal punto di vista tecnico, conseguentemente, non sarà necessario prevedere, come accade per l'attuale legge di stabilità, un autonomo prospetto di copertura che assicuri, in termini di saldo netto da finanziare, la compensazione delle innovazioni disposte dalla prima sezione per le partite correnti.

Tra gli altri elementi più significativi contenuti nel testo all'esame, va brevemente ricordato, nell'articolo 2 in esame, anche l'ampliamento della flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ampliamento che mette a regime nel testo della legge di contabilità una esigenza di maggior elasticità gestionale spesso introdotta da alcune norme in via transitoria. Su tale aspetto le modifiche apportate in Commissione sono state di carattere prevalentemente tecnico, per cui qui ci si può limitare a rammentare che sulla flessibilità nel testo si interviene:

eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero dovessero essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;

prevedendo che, a determinate condizioni, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso

l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti);

consentendo di procedere al rifinanziamento, definanziamento ed alla riprogrammazione, per un periodo temporale anche pluriennale, degli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente, limitatamente alle sole spese di fattore legislativo. Tale disposizione è in sostanza finalizzata a spostare nell'ambito della seconda sezione del disegno di legge di bilancio le operazioni ora facenti capo alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità: tali tabelle, dunque, non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e manterrebbero una separata evidenza solo per finalità conoscitive in appositi allegati (come previsto dal successivo comma 3-ter dell'articolo 23).

In ordine alla nuova struttura della legge di bilancio è opportuno segnalare come il suo contenuto, oltre che meglio definito in alcuni dei suoi aspetti, che qui non si dettagliano, nel corso dell'esame in Commissione sia stato anche oggetto di un significativo arricchimento, atteso che nell'esame sono state apportate (comma 7 dell'articolo 2 in commento) modifiche alla disciplina del bilancio di genere, recentemente introdotto dalle legge di contabilità (articolo 38-*septies*) ad opera di uno dei due decreti legislativi in precedenza citati (decreto legislativo n. 90 del 2016). L'articolo richiamato prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

La modifica introdotta dispone che la metodologia per la redazione del bilancio di genere, da definirsi come già previsto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovrà tenere conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali; prevede inoltre una relazione al Parlamento da parte

del Ministro dell'economia e delle finanze sulla sperimentazione del bilancio di genere e, successivamente, sugli esiti dell'adozione definitiva dello stesso.

Unitamente all'unificazione in un unico documento della legge di bilancio, un altro degli elementi centrali della proposta di legge concerne, all'articolo 3, l'intervento sull'articolo 17 della legge di contabilità in tema di copertura finanziaria delle leggi ed ivi, segnatamente, la questione delle clausole di salvaguardia. Su tali questioni l'esame condotto in Commissione è stato particolarmente attento, ed ha portato ad un significativo miglioramento del testo iniziale. In questo, nel prendersi atto delle persistenti difficoltà che presentava l'applicazione della clausola come formulata dai commi 1 e 12 dell'articolo 17 della legge di contabilità, si era previsto un meccanismo nel quale, in presenza di leggi di spesa per le quali il monitoraggio evidenziava uno scostamento dell'onere rispetto alla previsione, si prevedeva, in presenza di determinate condizioni, la possibilità per il Ministro dell'economia di sospendere con proprio decreto, in attesa di misure correttive affidate alla successiva legge di bilancio, l'efficacia delle disposizioni di spesa. Su tale potere sospensivo sono emersi alcuni profili problematici, anche a seguito delle audizioni tenute in Commissione, con riguardo principalmente a quelle fattispecie in cui le disposizioni di spesa attribuiscono diritti soggettivi, che hanno portato a riformulare le norme. Nel confermarsì l'eliminazione della clausola di salvaguardia, è stata ora introdotta una specifica disciplina in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, diversamente articolata tra scostamenti compensabili nel medesimo esercizio in cui si verificano e scostamenti compensabili in più esercizi.

Nel primo caso il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive da adottare con legge di bilancio (che dovranno agire prioritariamente sulla spesa) con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente. Qualora i

suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere, su proposta del Ministro dell'economia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Gli schemi di entrambi i decreti vanno trasmessi, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati.

Sempre in tema di copertura nel corso dell'esame in Commissione, oltre ad integrarsi una delle tre modalità di copertura già previste nell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 (con riferimento a quella basata sulla riduzione delle autorizzazioni di spesa), se ne è aggiunta una ulteriore, disponendosi che alla copertura finanziaria delle leggi di spesa possa procedersi anche mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa. Tale fattispecie intende far riferimento alle circostanze in cui al fine del conseguimento di risorse utilizzabili a copertura non si possa operare direttamente su autorizzazioni di spesa, ma sia tuttavia possibile intervenire su fattori – diversi da norme legislative – che incidono sugli andamenti della spesa.

Sempre con riferimento alle leggi di spesa, l'esame in Commissione ha confermato, senza apportarvi modificazioni, la norma prevista nel testo iniziale – nonché contenuta nella proposta di legge C. 2648 – con cui si esclude che per la copertura finanziaria delle leggi che comportino oneri possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale. Tale divieto mira a risolvere una delle maggiori criticità emerse nell'esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, per cui la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale che effettivamente viene annual-

mente portata a ripartizione risulta spesso notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti, poiché tale importo viene in corso di esercizio decurtato ai sensi di disposizioni legislative, che ne dispongono la destinazione ad altre finalità.

Parimenti è stato confermato l' analogo divieto disposto dalla proposta di legge anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

L'articolo 4 interviene in ordine alla classificazione economica delle spese, apportando, un'integrazione all'articolo 25 della legge n. 196 del 2009, relativo alla classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, disponendo espressamente che, ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti. Introduce poi modifiche di coordinamento, a seguito dell'introduzione della nuova struttura del disegno di legge di bilancio all'articolo 30 della legge di contabilità, che reca disposizioni in materia di leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.

Il carattere sostanziale della legge di bilancio non viene esteso alla legge di assestamento, alla quale nell'articolo 5 del testo in esame vengono affidate soltanto variazioni compensative (limitatamente all'esercizio in corso) tra le dotazioni finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse. Viene comunque arricchito il contenuto informativo del relativo disegno di legge, prevedendosi che esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal Documento di economia e finanza, relazione che dovrà essere aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Nel corso dell'esame in sede referente, la disposizione è stata integrata al fine di ribadire, anche in fase di predisposizione del disegno di legge di

assestamento la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti, in sede di variazioni compensative.

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, relativo alle procedure per l'impegno e il pagamento delle somme iscritte in bilancio, al fine di garantire adeguata pubblicità periodica alle informazioni relative agli impegni di spesa assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, nonché alle informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento.

In particolare, esso modifica il comma 2 dell'articolo 34, precisando che, con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate, la pubblicità sul complesso degli impegni di spesa assunti, già prevista dalla norma vigente, venga data mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile. L'altra modifica, introdotta al comma 7 dell'articolo 34 è volta a precisare le modalità attraverso le quali ottemperare all'obbligo, già previsto dalla norma vigente, di dare « pubblicità » ai piani finanziari di pagamento, prevenendo che le informazioni ivi contenute siano rese pubbliche con cadenza periodica.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, abroga il comma 3 dell'articolo 44 della legge n. 196 del 2009, che definisce il saldo di cassa del settore statale (comma 1) e quello delle amministrazioni pubbliche (comma 2). Il comma abrogato richiede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, finora non emanato, per definire, in coerenza con le regole internazionali, gli aggregati sottostanti i menzionati saldi e i criteri metodologici per il calcolo degli stessi.

L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, interviene sull'articolo 44-bis, comma 3, della legge n. 196 del 2009, relativo alla revisione del Conto riassuntivo del Tesoro, e in particolare sui

parametri con cui si raccordano i dati delle gestioni di bilancio integrati con quelli di tesoreria.

La versione attualmente vigente del comma 3 dell'articolo 44-*bis* dispone che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale. La modifica introdotta dalla proposta di legge prevede invece il raccordo dei dati con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale. Ciò al fine di garantire un raccordo contabile puntuale tra i dati della gestione del bilancio statale integrati con quelli della gestione di tesoreria e i dati che descrivono il finanziamento del saldo di cassa del settore statale elaborati esclusivamente con le informazioni contenute nelle diverse sezioni del Conto riassuntivo del Tesoro.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, inserisce l'articolo 44-*quater* della legge n. 196 del 2009, relativo alle gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale. La disciplina in esame ha la finalità del contenimento delle gestioni statali operanti al di fuori del bilancio dello Stato, limitando tale fenomeno ai casi effettivamente motivati. A tal fine si prevede che l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato sia consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente che, precisa la norma, deve essere debitamente motivata e documentata. Si prevede inoltre che gli interessi realizzati su tali depositi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato; viene inoltre disposto un sistema sanzionatorio in caso di apertura di conti bancari o postali in assenza di apposita previsione normativa o autorizzazione ministeriale, a norma del quale le somme giacenti sui

conti vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Ministero competente. In tale circostanza è prevista anche una sanzione pecuniaria a carico del dirigente o del funzionario delegato responsabile, stabilita in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorato di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata.

Vengono poi disciplinate le modalità di monitoraggio delle gestioni in questione, introducendo, per le amministrazioni dello Stato, sia l'obbligo di trasmissione trimestrale, sia quello di trasmissione annuale al Ministero dell'economia – il 31 gennaio – dell'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità, nonché le relative giacenze al 31 dicembre dell'anno precedente. Per assicurare tali obblighi di trasmissione si dispone che il mancato adempimento nei termini rileva ai fini della responsabilità dirigenziale e disciplinare. In fase di prima applicazione, per l'anno 2016 la trasmissione delle informazioni previste dal comma 2 dell'articolo 44-*quater* è effettuata dalle amministrazioni entro 60 giorni dalla pubblicazione della norma in commento legge.

Conseguentemente viene modificato l'articolo 346 del regio decreto n. 827 del 1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) che interviene su analoga materia.

L'articolo 10, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, introduce una precisazione di carattere tecnico-informatico all'articolo 48 della legge n. 196 del 2009, relativo al ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla semplificazione dell'invio e della ricezione dei dati relativi ai contratti stipulati per operazioni di finanziamento che prevedono quale soggetto debitore un'Amministrazione pubblica. In particolare si richiede che nell'apposita clausola inserita all'interno dei contratti stipulati per finanziamenti che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica per richiedere l'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del

Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia del perfezionamento dell'operazione di finanziamento sia specificato che i dati devono essere in formato elaborabile.

L'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, interviene sul recente decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha potenziato la funzione del bilancio di cassa, al fine di modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni introdotte per il piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), con esclusivo riferimento agli adempimenti necessari per la predisposizione del disegno di legge di bilancio, che, secondo il testo attualmente vigente dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 93 del 2016, entrano in vigore dal 1° gennaio 2017. La modifica introdotta dalla norma in esame anticipa l'efficacia delle disposizioni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (quindi al 16 giugno 2016), esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, recante Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti (n. 36, allegato 1, legge n. 50 del 1999), in relazione alla procedura per la reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti qualora il capitolo di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

In tal caso, si rammenta, le attuali procedure prevedono, che le somme trasferite dagli appositi Fondi di riserva per la riassegnazione dei residui passivi perenti siano assegnate ad un generico capitolo del competente centro di responsabilità. La modifica introdotta dall'articolo in esame prevede, invece, l'assegnazione delle relative somme nell'ambito della pertinente unità di voto (il Programma di spesa), ad apposito capitolo di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso.

L'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, prevede l'istituzione del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Tale Comitato, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'economia e le finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore della Banca d'Italia e da due esperti della materia. Esso è incaricato di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), che saranno successivamente adottati con decreto del MEF, previo parere delle Commissioni parlamentari. La norma prevede e la gratuità della partecipazione al Comitato e l'utilizzo delle risorse dell'ISTAT per il suo funzionamento.

L'articolo 14, anche esso introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca il posticipo di un anno – vale a dire dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – dei termini per l'esercizio della delega relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di Tesoreria, di cui all'articolo 50, comma 2 della legge n. 196 del 2009, già più volte prorogato. La necessità della nuova proroga deriva dalla entrata in vigore nel corso di quest'anno non solo delle nuove regole recate dal provvedimento all'esame, ma anche dei due decreti legislativi nn. 90 e 93 già citati, che compongono nel loro insieme un corpus normativo la cui implementazione in un testo unico richiede un termine più ampio rispetto all'attuale data del 31 dicembre 2016.

L'articolo 15, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, quantificati pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.

Francesco BOCCIA,
Relatore per la maggioranza.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 »;

considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « sistema contabile dello Stato » e « armonizzazione dei bilanci pubblici », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

rilevato che all'articolo 1, comma 2, lettera c), del provvedimento si interviene sull'articolo 7, comma 2, lettera d), della legge n. 196 del 2009, in materia di strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio prevedendo che il disegno di legge del bilancio dello Stato debba essere oggetto di deliberazione entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e debba essere presentato alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma 2-bis;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità che il provvedimento si limiti a disciplinare per legge il termine entro cui il disegno di legge debba essere presentato alle Camere – eventualmente anticipandolo di alcuni giorni rispetto al termine ultimo previsto dal provvedimento (24 ottobre) – senza prevedere un termine per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, fermo restando che il Governo potrà stabilire le modalità concrete con cui rendere compatibili i contenuti della nuova legge di bilancio con i tempi del procedimento per l'adozione della deliberazione del relativo disegno di legge;

rilevata, ai fini di una semplificazione dei termini per la presentazione degli strumenti per la programmazione finanziaria di bilancio e in considerazione dei tempi occorrenti per la completa redazione del disegno di legge di bilancio, l'opportunità di sopprimere il capoverso 2-bis del comma 2 dell'articolo 1 che prevede la presentazione contestuale del predetto disegno di legge e della Nota di aggiornamento al DEF;

preso atto con favore che, nel corso dell'esame in Commissione, è stato introdotto all'articolo 2, il comma 5-bis che reca modifiche all'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009 prevedendo l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), valuti la Commissione di merito l'opportunità di disciplinare per legge esclusivamente il termine entro cui il disegno di legge di bilancio dello Stato debba essere presentato alle Camere per le ragioni richiamate in premessa, prevedendone eventualmente l'anticipazione di alcuni giorni rispetto al termine ultimo previsto dal provvedimento (24 ottobre);

b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il capoverso 2-*bis* alla luce delle considerazioni svolte in premessa.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3828 Boccia, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 », come risultante dagli emendamenti approvati dalla V Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come la proposta di legge si inserisca nel processo di definizione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, la quale, introducendo nel testo costituzionale il principio del pareggio di bilancio, ha demandato a successivi interventi legislativi la disciplina delle necessarie modalità di attuazione, tra cui il contenuto della legge di bilancio;

evidenziato come la nuova formulazione dell'articolo 81 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 abbia determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio, con la conseguenza che la struttura della manovra annuale di finanza pubblica, fondata finora su due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – evolverà verso uno schema radicalmente diverso, che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio, la quale, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità;

rilevato come, in tale contesto evolutivo, la proposta di legge C. 3828 intenda appunto aggiornare le regole contabili previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica (la legge n. 196 del 2009), con

il principale obiettivo di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità, valorizzando in tal modo il ruolo del Parlamento, che potrà deliberare in modo più incisivo e organico sulle priorità della manovra di finanza pubblica, considerata nella sua interezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 »;

considerato che la proposta di legge non apporta modificazioni alla disciplina concernente il Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 relativamente alla presentazione, in allegato a tale Documento, dell'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 e della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas effetto serra, previsti rispettivamente ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 10;

rilevata l'opportunità di coordinare il disposto del comma 8 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 con la nuova disciplina recata dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto-legislativo n. 50 del 2016, che ha abrogato i commi da 1 a 5 della citata legge n. 443 del 2001 ed ha contestualmente definito una nuova normativa riguardante la programmazione delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3828, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come risultante dall'esame delle proposte emendative;

considerato che la proposta di legge intende, in primo luogo, adeguare le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica al disposto del nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, che ha previsto il superamento dell'attuale configurazione della manovra di bilancio, articolata in due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, in vista della presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio, che potrà contenere anche disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità;

osservato altresì che la proposta introduce ulteriori modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica e alle altre norme vigenti in materia di contabilità pubblica, prevalentemente al fine di coordinarle con le disposizioni della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assoluta dalla Camera in attuazione della medesima riforma costituzionale, nonché al fine di tenere conto dell'evoluzione delle procedure della *governance* economica europea;

rilevato che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state introdotte ulteriori disposizioni che hanno apportato modifiche e integrazioni alle disposizioni recentemente introdotte dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, adottati in attuazione delle deleghe di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerato che, nel complesso, il provvedimento assicura un adeguato equilibrio tra l'esigenza di strutturare un quadro degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio coordinato con le procedure previste nell'ambito dell'Unione europea e dell'area dell'euro, assicurando al contempo adeguati strumenti di controllo parlamentare sulle spese e sulle politiche di bilancio;

osservato che, nell'ambito della nuova articolazione della programmazione di bilancio, prevista dall'articolo 1, comma 2, potrebbe essere opportuno definire un termine fisso per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio;

apprezzata la previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 5, ai sensi della quale in uno specifico allegato al Documento di economia e finanza, predisposto dal Ministro dell'economia e delle

finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché le previsioni sulla loro evoluzione nel periodo di riferimento;

rilevato che nell'articolo 2, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, si prevede una articolazione della nuova legge di bilancio in due sezioni, le quali, rispettivamente, presentano contenuti analoghi a quelli attualmente previsti per la legge di stabilità e la legge di bilancio;

osservato che, in questo contesto, si ampliano i margini di intervento del legislatore attraverso disposizioni di spesa, che possono prevedere anche interventi ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalla legislazione vigente, e attraverso la rimodulazione delle spese;

condivise le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-*bis*, tese a rafforzare le norme dell'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016, prevedendo che, nell'elaborazione della metodologia generale del bilancio di genere, si tenga conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali e che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e, successivamente, sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere;

rilevato che l'articolo 3 modifica le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo in particolare una nuova disciplina del monitoraggio degli oneri derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa e della compensazione degli scostamenti rispetto agli oneri inizialmente previsti, distinguendo gli interventi relativi all'esercizio in corso e quelli per gli esercizi successivi a quello in corso, per i quali si provvede con la legge di bilancio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

NULLA OSTA

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie « sistema contabile dello Stato » e « armonizzazione dei bilanci pubblici », ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 3828

—

ART. 1.

(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio).

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: « hanno accesso » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento ».

2. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: « 20 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 2, lettera d), le parole: « da presentare alle Camere entro il 15

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio).

1. *Identico.*

2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « agli articoli 11, 21, 33 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 21, 33 e 35 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

3. Identico:

a) al comma 2, lettera b), le parole: « 20 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « **27** settembre »;

b) *identica;*

c) al comma 2, lettera d), le parole: « da presentare alle Camere entro il 15

ottobre di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « **da deliberare entro il 12 ottobre di ogni anno con riferimento al triennio successivo e** da presentare alle Camere entro i successivi dodici giorni, salvo quanto previsto dal comma *2-bis* »;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis. Qualora la Nota di aggiornamento del DEF confermi gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), il disegno di legge del bilancio dello Stato può essere presentato alle Camere contestualmente alla predetta Nota entro il 30 settembre* »;

e) al comma 3, primo periodo, le parole: « lettere *a), b), c), d)* ed *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a), b), d)* ed *e)* ».

3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, **primo periodo**, le parole: « dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 21, comma *1-ter*, lettera *g)* »;

b) al comma 4, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione della legge di bilancio ».

4. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio* ».

ottobre di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « da presentare alle Camere entro **il 20 ottobre di ogni anno** »;

soppressa

d) identica.

4. Identico:

a) al comma 2, le parole: « dell'articolo 11, comma 3, lettera *m)* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 21, comma *1-ter*, lettera *g)* » e le parole: « **Patto di stabilità interno** », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « **concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali** »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

5. Identico:

« *1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il **medesimo** termine* ».

5. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 »;

b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 »;

c) al comma 3, la lettera e) è abrogata;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora, prima della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali **e gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale**, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è presentata alle Camere come annesso al DEF »;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: « all'articolo 11, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo »;

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

« 10-bis. In apposito allegato al DEF sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) al comma 3, lettera f), le parole: « **nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio** » sono sostituite dalle seguenti: « **sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati** »;

e) *identico:*

« 5-bis. Qualora, **nell'imminenza** della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 **può essere** presentata alle Camere come annesso al DEF »;

f) *identica;*

g) *identico:*

« 10-bis. In apposito allegato al DEF, **predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT**, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile **selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito**

economica di cui al comma 2, lettera *f*), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

10-ter. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale, di cui al comma *10-bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso »;

g) il comma 11 è abrogato.

6. All'articolo *10-bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 »;

b) al comma 1, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera *a*) »;

c) al comma 1, la lettera *d*) è abrogata;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Qualora, prima della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali e **gli scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale**, di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 è

presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera *f*), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.

10-ter. Con apposita relazione, **predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT**, da presentare **alle Camere per la trasmissione** alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma *10-bis*, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso ».

soppressa

7. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identico:

« 6. Qualora, **nell'imminenza** della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 **può essere** presentata alle Camere come an-

presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF ».

ART. 2.

(Bilancio di previsione).

1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

2. All'articolo 18, comma 3, quarto periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « dall'articolo 11, comma 3, lettera *a*) » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *a*) ».

nesso alla Nota di aggiornamento del DEF ».

8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

***a*) il comma 4 è sostituito dal seguente:**

« 4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche »;

***b*) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso ».**

ART. 2.

(Bilancio di previsione).

1. *Identico.*

2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

***a*) al comma 1:**

1) al primo e al secondo periodo, le parole: « legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « prima sezione della legge di bilancio »;

2) al terzo periodo, le parole: « del disegno di legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « del disegno di legge di bilancio »;

b) al comma 3:

1) al secondo periodo, le parole da: « dopo il termine di scadenza » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* entro l'anno successivo »;

2) al quarto periodo, le parole da: « le nuove o maggiori spese » fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: « le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) ».

3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 1-bis. *Identico.*

1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:

a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative;

c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;

d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;

e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;

f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia

1-ter. Identico:

a) identica;

b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative **ovvero attraverso nuovi interventi;**

c) identica;

d) identica;

e) identica;

f) identica;

dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;

g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese **medesime**, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non può in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23 »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il disegno di legge del bilancio di previsione » sono sostituite dalle seguenti: « La seconda sezione del disegno di legge di bilancio » e dopo le parole: « l'entrata e, » è inserita la seguente: « distintamente »;

d) al comma 11, alinea, le parole: « per le lettere a), b), c), d) ed e) » sono soppresse;

g) *identica.*

1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.

1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non **deve** in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, **di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5**, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23 »;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) dopo il comma 11-*bis* è inserito il seguente:

« 11-*ter*. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare »;

f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

« 12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione del disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione attraverso un'apposita nota di variazioni.

12-*bis*. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:

a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1.

12-*ter*. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-*bis* sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi

e) al comma 11, la lettera b) è abrogata;

f) *identica*;

g) *identica*;

dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:

a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-*bis*, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;

b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;

c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.

12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-*quater* è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento »;

g) il comma 16 è abrogato;

h) al comma 17, le parole: « Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, » sono soppresse e dopo le parole: « le unità di voto parlamentare » sono inserite le seguenti: « della legge di bilancio ».

4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

h) identica;

i) identica.

4. *Identico.*

5. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « In sede di formulazione » fino a « Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze » e le parole da: « tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) rifinanziati, definanziati e riprogrammati, per un periodo temporale anche pluriennale, gli stanziamenti di parte corrente e in conto capitale previsti a legislazione vigente »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente

5. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « con il disegno di legge di stabilità e » sono soppresse.

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 3. *Identico:*

a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti **di cui al comma 1-ter**, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;

b) **rifinanziate, definanziate e riprogrammate**, per un periodo temporale anche pluriennale, **le dotazioni finanziarie di spesa** di parte corrente e in conto capitale **previste** a legislazione vigente **relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) »;**

c) *identica;*

quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.

3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento »;

d) il comma 5 è abrogato.

ART. 3.

(Copertura finanziaria delle leggi).

1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole da: « definendo una specifica » fino a: « la clausola di salvaguardia deve » sono sostituite dalle seguenti: « provvedendo, ai sensi dei commi 12-*bis* e 12-*ter*, alla compen-

d) *identica.*

7. All'articolo 38-*septies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definitiva ».

8. All'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: « alla legge di stabilità » fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: « alla prima sezione della legge di bilancio, di cui all'articolo 21, comma 1-*bis*, della medesima legge ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria delle leggi).

1. *Identico:*

a) al comma 1, alinea, **il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 di-**

sazione degli eventuali effetti che eccedano le previsioni medesime, in modo da »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1.1.* In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47,

cembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verificino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi *12-bis*, *12-ter* e *12-quater*. »;

b) al comma 1:

1) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

« *a-bis)* mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri »;

c) *identica*;

secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti »;

c) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

« 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*ter*, con proprio decreto, da trasmettere alle Camere, sospende, per l'esercizio in corso, l'efficacia delle disposizioni che recano le previsioni di spesa, salvo che gli scostamenti previsti possano essere compensati a valere sullo stato di

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria »;

e) al comma 7, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

f) *identico*:

« 12. *Identico.*

12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il **Ministro competente**, con proprio decreto, **provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti**

previsione del Ministero competente. In quest'ultimo caso, ai fini della compensazione degli effetti che eccedono le previsioni per l'esercizio in corso, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Ministro competente, dispone la riduzione, per un corrispondente importo, di dotazioni finanziarie iscritte nell'ambito dello stato di previsione dell'amministrazione competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Il decreto di cui al precedente periodo è trasmesso alle Camere corredato di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi.

12-ter. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f)*, adottando prioritariamente misure correttive di carattere normativo ».

dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-*bis*, si provvede ai sensi del comma 13.

12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f)*, adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa »;

g) al comma 13, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81 della Costituzione ».

2. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, primo periodo, le parole: « dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione ».

ART. 4.

(Classificazione delle spese).

1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti ».

2. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, secondo periodo, le parole: « di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d) » sono sostituite dalle seguenti: « di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) »;

b) il comma 7 è abrogato.

ART. 5.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « previsioni di bilancio » sono inserite le seguenti: « formulate a legislazione vigente »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse »;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del

ART. 4.

(Classificazione delle spese).

Identico.

ART. 5.

(Assestamento e variazioni di bilancio).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« 3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, **restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti** »;

c) dopo il comma 4-*sexies* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*septies*. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza

valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

4-ter. Il *budget* di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare ».

del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.

4-octies. Il *budget* di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare ».

ART. 6.

(Impegni e pagamenti).

1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole da: « nei limiti dei pertinenti stanziamenti » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile »;

b) al comma 7, le parole: « , di tale piano viene data pubblicità » sono sostituite dalle seguenti: « . Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica ».

ART. 7.

(Definizione dei saldi di cassa).

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

ART. 8.

(Conto riassuntivo del Tesoro).

1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, le parole: « con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale » sono sostituite dalle seguenti: « con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale ».

ART. 9.

(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

« ART. 44-quater. – *(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale)* – 1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono parimenti acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'en-

trata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni ».

2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'articolo 346 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati.

ART. 10.

(Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: « in via telematica » sono inserite le seguenti: « e in formato elaborabile ».

ART. 11.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1, commi 1, 3 e 4, » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio ».

ART. 12.

(Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato).

1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: « in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo

già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso ».

ART. 13.

(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.

2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.

3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesto.

4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: « Risorse residue a disposizione » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2015;

c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 14.

(Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: « **Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato** » della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica **n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;**

c) *identica.*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. *Identico.*

